

Misurazione delle pelli: cosa cambia con il recepimento delle direttive MID



CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA EUROPEA MID 2004/22/CE, A SUA VOLTA INTEGRATA E SUPERATA DALLA DIRETTIVA EUROPEA MID 2017/4/32/UE, A PARTIRE DAL 31 OTTOBRE 2016 SI PREANNUNCIANO IMPORTANTI CAMBIAMENTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MISURATRICI DI SUPERFICIE PER PELLI E PER LA MISURAZIONE DELLE PELLI COMMERCIALIZZATE.

Con questo articolo vogliamo informare gli utilizzatori di macchine per la misurazione delle pelli sui cambiamenti apportati dall'entrata in vigore a regime delle direttive MID e presentare ai nostri lettori i vantaggi che ne deriveranno in termini di maggiori garanzie sull'attendibilità dei dati di misurazione.

La Direttiva MID 2004/22/CE

La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 della Comunità Europea sugli Strumenti di Misura - meglio nota come Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - è stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri italiano il 27/10/2006 e recepita con D.Lgs n.22 del 02 febbraio 2007 "Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" (pubblicata sulla G.U. n.64 del 17/03/2007 - Suppl. Ordinario n. 73). La direttiva MID fa parte di un gruppo di Direttive cosiddette del "nuovo approccio" e regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali, specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità) per dieci tipologie di strumenti "legali", scelti in settori tipici della moderna società e di seguito elencati:

- contatori dell'acqua;
- contatori del gas e dispositivi di conversione del volume;
- contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura;
- contatori di calore;
- sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua;
- strumenti per pesare a funzionamento automatico;

- tassametri;
- misure materializzate e identificate come lunghezze e capacità;
- strumenti di misura della dimensione;
- analizzatori dei gas di scarico.

Scopo della direttiva MID è quello di garantire agli acquirenti la "corretta misurazione" dei prodotti commercializzati, assicurando la maggiore precisione possibile. Da qui la necessità che gli strumenti di misura rispondano a un elenco di requisiti e regole tecniche da rispettare per garantire l'accuratezza della misura. Tra le dieci tipologie di strumenti sopra elencati vi sono gli "Strumenti di misura delle dimensioni" che includono gli "Strumenti di misura della superficie che servono a determinare la superficie di oggetti di forma irregolare" (ad esempio: i pellami). La MID non è una normativa e nemmeno una legge dello Stato italiano ma una direttiva europea che indica i requisiti a cui devono rispondere gli strumenti di misura che a partire dal 31 ottobre 2016, per essere commercializzati dovranno obbligatoriamente essere conformi alla MID e portarne l'apposita marcatura. I requisiti essenziali degli strumenti MID sono definiti come requisiti di prestazione, e non come specifiche di progettazione a cui essi devono conformarsi, ai fini della loro "commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura..."art.1. La conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali è attestata dalla presenza congiunta della:

- marcatura CE;
- marcatura merceologica supplementare M;
- anno di costruzione dello strumento, con le ultime 2 cifre;
- numero di identificazione assegnato all'Istituto che ha certificato la conformità al tipo dello strumento di misura.

La Direttiva MID stabilisce inoltre "che lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutela metrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare".

Attuazione della Direttiva 2004/22/CE

Per la completa attuazione di quanto contenuto nella Direttiva, erano state previste due fasi.

Periodo transitorio, dal 30 ottobre 2006 al 30 ottobre 2016:

- è consentita la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legati che soddisfino le normative applicabili anteriormente al 30 Ottobre 2006 fino



alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti e non oltre la scadenza del periodo transitorio;

- non potranno essere commercializzati strumenti di misura usati che non siano conformi alla direttiva MID;

- gli strumenti di misura, per i quali la normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 non prevede controlli metrologici legali, se messi in servizio prima del periodo transitorio, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non siano rimossi dalla loro posizione originale ove installati;

A regime, dopo il 30 ottobre 2016:

- è obbligatorio commercializzare solo strumenti, sia nuovi che usati, conformi alla Direttiva Europea. A partire da questa data i costruttori sono quindi obbligati a commercializzare solo strumenti conformi alla direttiva;

- il mancato rispetto della legge può portare, oltre a sanzioni di natura pecuniaria, all'impedimento dell'utilizzo degli strumenti;

- sono esenti dall'obbligo di conformità alla direttiva europea gli strumenti non utilizzati per transazioni commerciali ma solo per controlli interni all'azienda (controlli intermedi di produzione o per il controllo in accettazione della merce acquistata).

Controlli nell'ambiente di lavoro e abilitazione all'uso degli strumenti di misura

Per quanto non specificato nella Direttiva Europea, è lasciato ai singoli Stati l'autonomia a legiferare su queste materie.

Direttiva MID 2014/32/UE

La Direttiva 2014/32/UE del 26/02/2014 della Comunità Europea sugli Strumenti di Misura è stata recepita dallo Stato Italiano il 19/05/2016 con D.Lgs n.84 (pubblicata sulla G.U. n.121 del 25/05/2016 – Suppl. Ordinario n. 16/L). Questa seconda direttiva MID integra e supera la 2004/22/CE e mantiene invariata la scadenza del periodo transitorio di applicazione al 30 Ottobre 2016.

Cambiamenti e vantaggi per chi acquista le pelli

Il primo cambiamento è di tipo concettuale oltre che sostanziale. A partire dal 31 ottobre 2016 non si parlerà più di macchine per la misurazione delle pelli ma di "strumenti di misura" dotati di certificati e sigilli. Prendendo atto della delicatezza del compito svolto, il decreto legislativo definisce i requisiti ai quali debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di misura ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio. Stabilisce inoltre la necessità di una marcatura metrologica supplementare che va ad affiancarsi alla consueta marcatura CE. Il


secondo cambiamento riguarda l'indicazione del risultato di misurazione che deve avvenire mediante visualizzatore o copia stampata (se le parti non sono presenti di persona durante la misurazione). Al

momento di concludere la transazione, deve essere disponibile una prova durevole del risultato della misurazione e delle informazioni atte a identificare la transazione stessa (stampa su pelle e su carta dei dati di misura). Il concetto è quello di fornire non più una semplice fiche con un elenco di numeri, ma un vero e proprio test report in cui è riportato il numero di serie identificativo dello strumento di misurazione. Ne consegue l'opportunità per il calzaturificio di tutelare i propri interessi, richiedendo da subito ai propri fornitori i test report di misurazione comprovanti che la stessa è avvenuta con strumento MID di cui dovranno essere riportati in ogni test report i codici identificativi dello strumento di misura utilizzato. Il problema si fa ancora più pressante se si tiene conto delle esigenze del commercio internazionale delle pelli finite ma anche di quelle delle

lavorazioni effettuate nei diversi paesi di produzione. Problema che interessa anche tutti i grandi marchi e le aziende dotate di procedure di controllo basate su capitolati tecnici di riferimento. Garantire l'attendibilità dei dati di misurazione sarà possibile solo con strumenti conformi al MID. Molti Paesi hanno infatti recepito la direttiva già negli anni scorsi richiedendo che gli strumenti di misurazione importati fossero conformi MID. È possibile che richiedano che anche i pellami importati siano certificati con misurazioni MID.

I paesi che hanno regolamentato la materia recependo la direttiva sono: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Turchia. Tra i paesi che ancora non lo hanno fatto sono da segnalare: Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Grecia, Malta, Olanda, Norvegia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Inghilterra. In linea generale, dalla correttezza e affidabilità delle misure rilevate dai dispositivi marcati MID dipendono transazioni commerciali, imposizioni di tasse, adozione di misure a protezione dell'ambiente, tutela del consumatore. Dalla correttezza e affidabilità delle misure rilevate della superficie delle pelli dipendono transazioni commerciali tra aziende che dovrebbero avere l'interesse, oltre che a tutelare i propri affari, a supportarsi (conceria/calzaturificio) per mantenere o accrescere il potenziale competitivo sui mercati internazionali.

Uscire dai luoghi comuni del "così abbiamo sempre fatto", rifiutando la taratura a zero dei nuovi strumenti MID, è un modo concreto di fare innovazione. E senza la capacità di innovare non ci possono essere né competitività né futuro.



La conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali è attestata dalla presenza congiunta della:

- **marcatura CE;**
- **marcatura merceologica supplementare M;**
- **anno di costruzione dello strumento, con le ultime 2 cifre;**
- **numero di identificazione assegnato all'Istituto che ha certificato la conformità al tipo dello strumento di misura.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA